



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 gennaio 2017
Prot. n. 001/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: ANAC-AGCM: affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d'appalto bandite da altra stazione appaltante.

Si rende noto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo scorso 21 dicembre, hanno adottato un comunicato congiunto inerente gli affidamenti di appalti pubblici disposti senza gara riconducibili alla fattispecie c.d. "*di adesione postuma*" (ovverosia, affidamenti posti in essere attraverso la mera adesione agli esiti di una gara bandita da un'altra amministrazione e confezionata per soddisfare esclusivamente le esigenze e il fabbisogno di quest'ultima).

I chiarimenti in ordine alla fattispecie di cui sopra, come si legge nel testo del comunicato allegato, si sono resi necessari per evitare l'elusione dell'obbligo di programmazione delle acquisizioni, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e la lesione dei principi che presiedono l'affidamento dei contratti pubblici e della concorrenza.

A tal proposito si rammenta che il citato art. 21 dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino "*il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali*", da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Ciò premesso, con riferimento alla clausola di adesione postuma le due Autorità precisano che essa indichi "*in modo sufficientemente chiaro, determinato ed omogeneo:*"

- "*sotto il profilo soggettivo di applicazione, la perimetrazione delle stazioni appaltanti che potranno eventualmente aderire*";
- sotto il profilo oggettivo, il valore economico complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite, ai fini sia del calcolo del valore stimato dell'affidamento, di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, sia della determinazione dei requisiti speciali, di cui all'art. 83 dello stesso Decreto, e degli importi cauzionali prescritti;

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



- *“l’oggetto dell’appalto e il contenuto delle offerte in modo tale che il confronto concorrenziale si estenda anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara”;*
- *“l’adesione, successivamente disposta avvenga senza alcuna rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e definite dalla lex specialis della gara originaria”.*

Ciò precisato, ANAC e AGCM sottolineano che *“l’estensione del contratto anche in assenza di tutte le predette condizioni oltre ad arrecare un grave vulnus alla concorrenza ed al sistema di affidamento dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, finisce per violare il principio di determinabilità dell’oggetto del contratto, stravolgendone sotto il profilo economico-qualitativo l’originaria previsione, nonché per modificarne sotto il profilo soggettivo le parti negoziali”.*

Nel testo del comunicato viene altresì sottolineato che la *“programmazione è una fase prodromica all’affidamento, finalizzata ad individuare i fabbisogni che si intendono soddisfare, le strategie di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, e costituisce, pertanto, concreta attuazione dei principi di buon andamento, trasparenza, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa”.* L’importanza di tale fase si rileva anche negli appalti di servizi e forniture, nei quali la carenza di programmazione genera criticità, quali *“la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l’avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, il ricorso all’adesione postuma, l’imprecisa definizione dell’oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, la perdita di controllo della spesa”.*

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.